

SLIDE **1**

18 OTTOBRE
2017



COOPERATIVE COMPLIANCE
Torino – 18 ottobre 2017
Centro Congressi
Unione Industriale
Dott. Massimo Boidi

Il decreto sulla certezza del diritto (D.Lgs. 128/2015) ha introdotto nell'ordinamento un regime di **adempimento collaborativo (cooperative compliance)** al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione Finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del **rischio fiscale.**

Il regime comporta **l'assunzione di impegni** sia per l'Agenzia delle Entrate, sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di **certezza** e **stabilità** nell'applicazione della norma tributaria e di **riduzione del contenzioso**.

Il provvedimento n. 54237 del 14/4/2016 dell'AE indica le **condizioni** e le **modalità** di accesso al regime e detta i **requisiti essenziali** che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere per accedervi.

SOGGETTI AMMESSI



In fase di **prima applicazione** possono presentare domanda:

- i soggetti residenti e non residenti (con SO) che realizzano un volume d'affari e di ricavi non inferiore a **€ 10 mld.**;

SOGGETTI AMMESSI



- i soggetti residenti e non residenti (con SO) che realizzano un volume d'affari non inferiore a € 1 mld. e che abbiano presentato istanza di **adesione al Progetto Pilota**;

SOGGETTI AMMESSI



- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di **interpello sui nuovi investimenti**, indipendentemente dal volume di affari e di ricavi;

SOGGETTI AMMESSI



- nei gruppi, le società che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale senza limiti dimensionali (purché nel gruppo una o più società rispettino i limiti dimensionali).

SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE



Il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere efficace.

Il sistema è **efficace** quando è in grado di garantire all'impresa un **presidio costante** sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione.

SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE



Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di **onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria**, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE



Il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali: **strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno, relazione agli organi di gestione.**

STRATEGIA FISCALE



Il sistema deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale, nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la **propensione al rischio** dell'impresa, **il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali** nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli **obiettivi** che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale.

RUOLI E RESPONSABILITA'



Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate **competenze ed esperienze**, secondo criteri di **separazione dei compiti**. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.

PROCEDURE



Il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;

PROCEDURE



2. misurazione del rischio: determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;
3. gestione e controllo del rischio: definizione ed attuazione dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.

MONITORAGGIO



Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di **autoapprendimento**, consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.

ADATTABILITA' RISPETTO AL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

RELAZIONE AGLI ORGANI DI GESTIONE

Il sistema deve prevedere con **cadenza almeno annuale**, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

ASPETTI PREMIALI



- **Procedura abbreviata di interpello preventivo:** l'AE si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro 45 gg. decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.

ASPETTI PREMIALI



- **Applicazione di sanzioni ridotte:** sanzioni ridotte alla metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'AE non condivida la posizione dell'impresa.

ASPETTI PREMIALI



- **Esonero garanzie:** esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza del regime.

PRASSI DI RIFERIMENTO

- Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54237;
- Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 16.9.2016;
- Provvedimento Agenzia Entrate 26.5.2017 n. 101573.